

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: «Lifosa» UAB

Convenuto: Muitinés departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

con l'intervento di: Kauno teritorinė muitinė, «Transchema» UAB

**Dispositivo**

L'articolo 29, paragrafo 1, e l'articolo 32, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, nonché l'articolo 70, paragrafo 1, e l'articolo 71, paragrafo 1, lettera e), i), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che, al fine di determinare il valore in dogana di merci importate, non occorre aggiungere al valore di transazione di queste ultime le spese effettivamente sostenute dal produttore per il trasporto di tali merci fino al luogo della loro introduzione nel territorio doganale dell'Unione europea quando, secondo le condizioni di consegna pattuite, l'obbligo di coprire tali spese incomba al produttore, e ciò anche qualora dette spese eccedano il prezzo effettivamente pagato dall'importatore, allorché tale prezzo corrisponda al valore reale di dette merci, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

<sup>(1)</sup> GU C 137 del 27.4.2020.

---

**Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Audiencia Provincial de Zaragoza — Spagna) — Ibercaja Banco, SA / TJ, UK**

(Causa C-13/19) <sup>(1)</sup>

*[Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Contratto di mutuo ipotecario – Clausole abusive – Clausola di limitazione della variabilità del tasso di interesse (clausola detta «di tasso minimo») – Contratto di novazione – Rinuncia alle azioni giudiziarie contro le clausole del contratto – Assenza di carattere vincolante – Direttiva 2005/29/CE – Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori – Articolo 6, paragrafo 1, e articolo 7, paragrafo 1]*

(2021/C 228/11)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza, Spagna)

**Parti**

Ricorrente: Ibercaja Banco, SA

Convenuti: TJ, UK

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che non osta a che una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore il cui carattere abusivo sia suscettibile di essere accertato giudizialmente possa essere oggetto di un contratto di novazione tra detto professionista e detto consumatore, con il quale il consumatore rinuncia agli effetti che comporterebbe la dichiarazione del carattere abusivo di detta clausola, a condizione che tale rinuncia risulti da un consenso libero e informato del consumatore, verifica questa che spetta al giudice nazionale. Di contro, la clausola con la quale questo stesso consumatore rinuncia, per quanto riguarda controversie future, alle azioni in giustizia fondate sui diritti che gli spettano ai sensi della direttiva 93/13, non vincola il consumatore medesimo.

- 2) L'articolo 3 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che una clausola di un contratto di mutuo ipotecario concluso tra un professionista e un consumatore, che è intesa a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un precedente contratto concluso tra gli stessi o prevede che detto consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia nei confronti di tale professionista, può essere considerata come una clausola che non è stata oggetto di negoziato individuale, dal momento che questo stesso consumatore non ha potuto influire sul contenuto della nuova clausola, verifica questa che spetterà al giudice del rinvio.
- 3) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che l'esigenza di trasparenza che incombe a un professionista in forza di tali disposizioni implica che, all'atto di conclusione di un contratto di novazione che, da una parte, è inteso a modificare una clausola potenzialmente abusiva di un contratto precedentemente concluso e, dall'altra, prevede che il consumatore rinunci a qualsivoglia azione in giustizia contro il professionista, detto consumatore debba essere posto in grado di comprendere tutte le conseguenze giuridiche ed economiche determinanti che derivano nei suoi confronti dalla conclusione di detto contratto di novazione.
- 4) Le questioni decima e tredicesima poste dall'Audiencia Provincial de Zaragoza (Corte provinciale di Saragozza, Spagna) sono manifestamente irricevibili.

(<sup>1</sup>) GU C 148 del 29.4.2019.

**Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 3 marzo 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid — Spagna) — JL / Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)**

(Causa C-841/19) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 2006/54/CE – Articolo 2, paragrafo 1, e articolo 4 – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale – Clausola 4 – Lavoratori a tempo parziale, essenzialmente di sesso femminile – Organismo nazionale che garantisce ai lavoratori di cui trattasi il pagamento dei diritti non pagati dai loro datori di lavoro insolventi – Massimale per il pagamento di tali diritti – Importo del massimale ridotto per i lavoratori a tempo parziale in funzione del rapporto tra il tempo di lavoro di quest'ultimi e il tempo di lavoro dei lavoratori a tempo pieno – Principio del pro rata temporis)*

(2021/C 228/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Giudice del rinvio**

Juzgado de lo Social n° 41 de Madrid

**Parti nel procedimento principale**

Ricorrente: JL

Convenuto: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

**Dispositivo**

L'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, per quanto riguarda il pagamento, da parte dell'organismo nazionale responsabile, dei salari e delle indennità non pagati ai lavoratori a causa dell'insolvenza del loro datore di lavoro, prevede un massimale a tale pagamento per quanto riguarda i lavoratori a tempo pieno, che, nel caso di lavoratori a tempo parziale, è ridotto proporzionalmente al tempo di lavoro compiuto da questi ultimi rispetto al tempo di lavoro compiuto dai lavoratori a tempo pieno.

(<sup>1</sup>) GU C 45 del 10.02.2020.